

LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1956, N. 7

**Espropriazioni per causa di pubblica utilità
non riguardanti opere a carico dello Stato da eseguirsi
nella Regione Trentino-Alto Adige¹**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. - (1) Per l'espropriazione di beni immobili e di diritti relativi a immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità che non siano a carico dello Stato, da effettuarsi nella Regione Trentino-Alto Adige, devono osservarsi le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2. - (1) Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti della presente legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali con decreto del Presidente della Giunta regionale o dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento o di Bolzano, secondo le rispettive competenze a norma dell'art. 8 della presente legge nonché quelle dichiarate tali da altre autorità competenti.

(2) Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si devono eseguire per conto della Regione, delle Province di Trento e di Bolzano e dei rispettivi Comuni nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, società o privati.

¹ In B.U. 20 maggio 1956, n. 10.

Art. 3. - (1) La domanda per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità da parte di persone giuridiche pubbliche o private, di associazioni, di società o di privati deve essere presentata all'autorità competente, corredata da una relazione sommaria, la quale indichi lo scopo, la natura delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro i quali saranno finite.

(2) La domanda deve inoltre essere corredata da un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Art. 4. - (1) La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità deve preventivamente essere pubblicata di ufficio in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuole essere eseguita ed essere inserita per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e in due quotidiani della Provincia, nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione.

(2) Per un periodo di 30 giorni, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione e il piano di massima indicati nell'articolo precedente devono rimanere depositati nell'Ufficio del Comune o dei Comuni ove l'opera dovrà essere eseguita.

(3) Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito devono essere indicati in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 5. - (1) Durante il termine stabilito dall'articolo precedente chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati negli uffici del Comune e fare le sue osservazioni presentandole agli uffici dove è depositato il piano di massima.

(2) Il proponente la dichiarazione di pubblica utilità può a sua volta prendere conoscenza delle osservazioni fatte e presentare osservazioni di risposta nei successivi 15 giorni.

Art. 6. - (1) Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche ed altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purché siano muniti di un decreto del Presidente della Giunta provinciale, nel cui territorio devono essere compiute le predette operazioni, e ne sia dato 10 giorni prima avviso ai proprietari. Detto avviso è dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordina gli studi, e deve indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private. Se si tratta di luoghi abitati, il Sindaco, su istanza delle parti interessate, fissa il tempo e il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata. Il Sindaco può far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata. I proprietari potranno assistere alle operazioni e farsi rappresentare da persone di fiducia.

(2) Coloro che intraprendono le suddette operazioni sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari; per assicurare il pagamento di queste indennità, i Presidenti delle Giunte provinciali possono prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

(3) Nel decreto è fissata la durata delle predette operazioni.

Art. 7. - (1) Chi si oppone alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o chi togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciato dei piani, è punito a norma delle vigenti leggi dello Stato. La eventuale denuncia è fatta

all'autorità giudiziaria dal Presidente della Giunta provinciale o dal presentatore della domanda di espropriazione.

CAPO II

Della dichiarazione di pubblica utilità

Art. 8. - (1) La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, se si tratta di espropriazioni per l'esecuzione di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere da eseguirsi in entrambe le provincie.

(2) In tutti gli altri casi la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento o di Bolzano, previa deliberazione della Giunta, per delega della Regione.

(3) L'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziate e compiute le espropriazioni ed i lavori.

(4) L'autorità che stabilisce i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

(5) Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.

(6) Con la pronuncia sulla domanda di dichiarazione di pubblica utilità viene deciso anche sulle osservazioni presentate a norma dell'art. 5.

Art. 9. - (1) Per le opere da eseguirsi dalla Regione o dalle Provincie, l'approvazione dei relativi progetti tecnici da parte della Giunta regionale o provinciale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.

CAPO III

Della designazione dei beni da espropriarsi

Art. 10. - (1) Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che l'ha promossa deve, a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifici di cui la espropriazione si stima necessaria, indicandone i confini, la natura, l'estensione, i dati tavolari (numero delle particelle fondiarie ed edificiali), il numero di mappa ed i nomi dei proprietari iscritti nei registri reali.

(2) Per l'espletamento delle operazioni a cui devono procedere gli ingegneri, gli architetti o periti, al fine di formare un piano particolareggiato di esecuzione sopra accennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 11. - (1) Il piano di esecuzione, dopo l'esame e l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale, viene depositato, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per 30 giorni continui.

(2) L'eseguito depositato, il luogo, la durata e lo scopo di esso devono essere notificati dai Sindaci mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni. Eguale avviso deve

inserirsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e in due quotidiani della rispettiva Provincia.

(3) Contemporaneamente al deposito del piano di esecuzione, l'espropriante deve notificare, con le forme stabilite dal regolamento, ai singoli espropriandi un estratto sia del piano particolareggiato, sia dell'elenco indicante l'indennità proposta di cui al successivo art. 18.

Art. 12. - (1) Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di 30 giorni, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito ad esso le loro osservazioni, presentandole alla Giunta regionale o provinciale che ha emanato il decreto di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 13. - (1) Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, visti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità degli atti, se non vi furono osservazioni, autorizza l'esecuzione del piano.

(2) Se fossero proposte osservazioni sulla regolarità degli atti, il Presidente della Giunta regionale o provinciale pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato.

(3) Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato ed il modo di esecuzione dell'opera, il Presidente della Giunta regionale o provinciale, sentito il parere dell'Assessore ai lavori pubblici, se riconosce insussistenti le opposizioni le respinge definitivamente, se invece le ravvisa meritevoli di considerazione rinvia all'espropriante il progetto per le modifiche del caso. Ove trattasi di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e vengano proposte osservazioni od eccezioni sulla regolarità degli atti che non rientrino nelle competenze della

Regione, o contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, la decisione spetta al Ministero dei Lavori Pubblici al quale il Presidente della Giunta regionale inoltrerà gli atti con le proprie osservazioni o conclusioni.

Art. 14. - (1) Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Presidente della Giunta regionale o provinciale, anche prima delle loro risoluzioni, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.

Art. 15. - (1) Quando in luogo del semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell'art. 10, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo articolo 10, si può omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

(2) La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a sensi dell'art. 4, può anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione allorché essa sia avvenuta con le avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 11 e 12.

(3) In questo caso la decisione sulle osservazioni è fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Art. 16. - (1) Possono essere compresi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali sia necessaria ad integrare le finalità dell'opera.

(2) La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità o concessa posteriormente dall'autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera.

(3) L'espropriante può rinunciare alle espropriazioni delle zone attigue, quando i proprietari si obbligano a dar essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative.

(4) Tale rinuncia, che deve essere approvata dall'autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette.

Art. 17. - (1) A richiesta dei proprietari, da farsi entro il termine di cui all'art. 12, devono pure essere compresi tra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera, le frazioni residue degli edifici e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere per il proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

CAPO IV

Dell'indennità e del modo di determinarla

Art. 18. - (1) Colui che promuove la dichiarazione di pubblica utilità, unitamente al piano particolareggiato di esecuzione, deve far compilare un elenco in cui, di riscontro al nome ed al cognome dei proprietari e alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.

(2) Questo elenco è depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabilito dall'art. 11 della presente legge.

(3) Nel caso dell'art. 15 l'elenco è pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 19. - (1) Il proprietario deve restituire, entro il termine stabilito dall'art. 12, a colui che promuove l'espropriazione, dandone contemporanea comunicazione al Sindaco del luogo in cui si trovano i beni soggetti ad espropriazione, l'estratto dell'elenco delle indennità e del piano particolareggiato a lui notificato, indicando se accetta o rifiuta l'indennità offerta.

(2) Entro lo stesso termine sia colui che promuove l'espropriazione sia il proprietario possono procurare un amichevole accomodamento dell'indennità.

(3) L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero presentate nello stesso atto di accettazione.

Art. 20. - (1) L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

(2) Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità è accettata o pattuita dagli enfiteuti che si trovano in possesso del fondo.

(3) Gli usufruttuari, i proprietari diretti ed altri, a cui spetti qualche diritto sui fondi suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato negli artt. 35, 37, 38 e 39.

Art. 21. - (1) L'accettazione dell'indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli, che siano stati conclusi tra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi,

prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considerano dipendenti dalla condizione che, venendo approvato il piano, i beni ceduti siano compresi nell'espropriazione.

Art. 22. - (1) Scaduto il termine indicato nell'art. 19 devono essere trasmessi alla Giunta regionale o provinciale le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conclusi tra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da espropriarsi.

Art. 23. - (1) Il Presidente della Giunta regionale o provinciale entro 10 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di accettazione delle indennità e degli accordi conclusi, ordina il deposito dell'indennità accettata o convenuta presso la Tesoreria regionale o provinciale. Il Tribunale o il Pretore, competente per ragioni di valore ed avente giurisdizione dove si trova il fondo espropriato, può autorizzare con decreto il pagamento diretto della indennità per intero o in parte all'espropriato, se sarà da questi o dall'espropriante data garanzia idonea a tutela dei diritti dei terzi.

(2) In seguito alla prova dell'eseguito deposito o pagamento, il Presidente della Giunta regionale o provinciale pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione degli immobili per i quali fu accettata o convenuta l'indennità, facendo di questa espressa menzione.

(3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non precludono l'efficacia degli accordi amichevoli che abbiano per oggetto il trasferimento dei beni compresi nell'espropriazione.

Art. 24. - (1) Il Presidente della Giunta regionale o provinciale forma, nel termine di 10 giorni di cui all'articolo precedente,

l'elenco dei proprietari che non accettarono l'indennità offerta e che non conclusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e lo trasmette insieme col piano di esecuzione e con gli altri documenti al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione sono situati i beni da espropriare.

(2) La stima di detti beni viene fatta da un perito nominato dal Presidente del Tribunale. La nomina del perito viene notificata dal Presidente della Giunta regionale o provinciale all'espropriante e all'espropriato con la diffida a provvedere entro il termine di giorni 10 dalla notifica alla eventuale nomina ed alla indicazione alla Giunta regionale o provinciale del consulente tecnico di parte che potrà assistere alle operazioni peritali.

(3) In mancanza di notifica, entro il termine sopra indicato, del nome dei consulenti tecnici di parte si ritiene che le parti stesse rinuncino a tale intervento.

(4) Il perito nominato d'ufficio deve dichiarare entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina, se accetta o meno il mandato.

(5) In caso di mancata accettazione viene nominato altro perito.

(6) Il perito provvede alla fissazione del sopralluogo e agli avvisi ai consulenti tecnici ed alle parti del giorno e delle località in cui si svolgeranno le operazioni peritali. L'avviso deve essere notificato - a cura del perito - almeno 7 giorni prima che si provveda alle operazioni.

(7) Le spese della perizia sono a carico dell'espropriante; sono a carico dell'espropriato unicamente quando il prezzo della stima risulti inferiore di almeno un quarto alla somma offerta dall'espropriante.

(8) La relazione peritale, firmata dal perito d'ufficio, deve venir depositata nell'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale o provinciale entro il termine fissato nel decreto di nomina.

Art. 25.² - (1) Nei casi di occupazione totale, l'indennità dovuta all'espropriato consiste nel giusto prezzo che a giudizio del perito avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita al momento della emissione del decreto di esproprio.

Art. 26. - (1) Venendo espropriata solo una parte di un immobile, l'indennità consiste nella differenza tra il valore che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il diminuito valore che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 27. - (1) Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, piantagioni e migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino eseguite allo scopo di conseguire una indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario ad asportare, a sue spese, i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

(2) Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le

² La Corte Costituzionale, con sentenza 30 aprile 1999 n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui determina l'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

piantagioni e le migliorie, che dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano di esecuzione siano state intraprese sui fondi in esso segnate tra quelli da espropriarsi.

Art. 28. - (1) Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né a sopportare aumento di spesa per il riparto delle indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 29. - (1) Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente.

(2) Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva, per chi promuove l'espropriazione, la facoltà di farle eseguire egli stesso.

(3) Le suddette opere e spese devono essere indicate nella perizia.

Art. 30. - (1) È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù o vengano a soffrire un danno permanente dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

(2) La privazione di un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità.

(3) Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

CAPO V
Dell'espropriazione

Art. 31. - (1) Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, ricevuta la relazione peritale, liquida le spese di perizia e ordina entro 10 giorni all'espropriante di depositare presso la Tesoreria regionale o provinciale le somme risultanti dalla perizia.

(2) Il Tribunale o il Pretore competente per ragioni di valore e avente giurisdizione dove si trova il fondo espropriato, su istanza dell'interessato può autorizzare con proprio decreto il pagamento diretto dell'indennità per intero o in parte all'espropriato, a norma dell'art. 23.

(3) In seguito alla produzione dei certificati di eseguito deposito o pagamento, il Presidente della Giunta regionale o provinciale pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione dei beni.

(4) Nel relativo decreto deve essere indicato l'ammontare dell'indennità che fu determinata con la perizia e di cui venne fatto il deposito o pagamento.

Art. 32. - (1) Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati.

Art. 33. - (1) La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità si trasferisce all'espropriante dalla data della intavolazione o dell'archiviazione del decreto del Presidente della Giunta regionale o provinciale che pronuncia l'espropriazione.

Art. 34. - (1) Il decreto che pronuncia l'espropriazione viene notificato, a spese dell'espropriante, a quest'ultimo ed ai proprietari espropriati.

(2) L'espropriante e i proprietari espropriati, nei 30 giorni successivi alla notificazione suddetta, possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e territorio ricorso contro la stima fatta dal perito e contro la liquidazione delle spese.³

(3) L'atto di opposizione deve essere intimato al Presidente della Giunta regionale o provinciale e all'espropriante, rispettivamente all'espropriato se l'opposizione è proposta dall'espropriante.⁴

(4) Trascorso questo termine senza che sia proposto ricorso contro la stima fatta dal perito, l'indennità si considera definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'articolo 37.

Art. 35. - (1) Le azioni di rivendicazione di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, di indennizzo per i miglioramenti da parte dei conduttori e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione non possono interrompere il corso di essa né impedirne gli effetti.

(2) Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1976, n. 81, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all'inciso "per valore e territorio".

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1988, n. 767, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima all'espropriante e all'espropriato.

Art. 36. - (1) Il decreto del Presidente della Giunta regionale o provinciale che autorizza l'occupazione dei fondi e pronuncia l'espropriazione costituisce titolo valido per l'intavolazione o per l'archiviazione della proprietà al nome dell'espropriante

(2) L'intavolazione o l'archiviazione e la voltura catastale deve essere fatta a cura dell'espropriante entro due mesi dalla notifica dei decreti di espropriazione. Decorso tale termine l'espropriato è autorizzato a provvedere, a spese dell'espropriante, all'intavolazione o all'archiviazione del decreto e alla voltura catastale.

Art. 37. - (1) Un estratto dei decreti accennati deve essere inserito d'ufficio nel termine di 10 giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Coloro che hanno pretese da far valere sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di giorni 30 successivi alla inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei modi indicati nell'art. 34.

(3) Decorso il termine suddetto senza che sia proposto ricorso, l'indennità si ritiene anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

(4) Il decreto deve inoltre venir pubblicato per estratto in due quotidiani della Provincia ed affisso all'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio sono situati i fondi espropriati.

Art. 38. - (1) Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare delle indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, né sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate si sia stabilito d'accordo il modo di distribuire le indennità, il Pretore o il Tribunale

competente per valore e territorio autorizza lo svincolo e il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.

(2) Con la domanda di autorizzazione al pagamento deve venir presentato al Pretore, o al Tribunale competente, un certificato del Presidente della Giunta regionale o provinciale, attestante che non venne presentato alcun atto di opposizione.

(3) In base ai decreti di autorizzazione al pagamento delle indennità rilasciati dal Pretore, o dal Tribunale, il Presidente della Giunta regionale o provinciale ordina alla Tesoreria di effettuare i pagamenti delle somme depositate.

Art. 39. - (1) Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire l'indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente a termini delle leggi civili.

CAPO VI

Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazioni
di spettanza dei minori, inabilitati, interdetti, assenti,
persone giuridiche ed altre persone

Art. 40. - (1) Se tra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, si trovano beni appartenenti a minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche e ad altre persone, alle quali non sia consentita la facoltà libera di alienare gli immobili, per la legalità della alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 41. - (1) Il padre o la madre esercente la patria potestà, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli esproprianti e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 17, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice Civile dal giudice tutelare o dal Tribunale.

(2) Trattandosi di beni spettanti a Comuni o ad altri enti soggetti al controllo dell'autorità amministrativa, la accettazione, la richiesta ed i privati accordi sono soggetti alla approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria alcuna approvazione per la accettazione della indennità, qualora queste siano state determinate a mezzo di perizie

Art. 42. - (1) Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti alle persone indicate nell'art. 40 non possono essere esatte se non con l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili.

Art. 43. - (1) Trattandosi di beni appartenenti ad enti ecclesiastici, l'espropriante, prima del deposito di cui all'art. 5, deve darne avviso alle competenti autorità tutorie, alle quali inoltre -contemporaneamente al deposito del piano di esecuzione - l'espropriante deve trasmettere copia degli atti da notificare agli espropriandi a sensi dell'art. 11. Le autorità tutorie, che sono quelle contemplate dall'art. 30, commi I e III, del Concordato Lateranense e dall'art. 12 della legge 27.5.1929, n. 848, possono presentare direttamente le loro osservazioni.

CAPO VII

Del diritto degli espropriati di ottenere
la retrocessione dei loro fondi non occupati nell'esecuzione
delle opere di pubblica utilità

Art. 44. - (1) Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tale fine acquistato non ricevette in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto di ottenere la retrocessione.

(2) Il prezzo di tali fondi viene calcolato in base ai criteri già adottati per la valutazione fatta in precedenza, durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della retrocessione.

Art. 45. - (1) Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 11 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'esecuzione dell'opera pubblica, sono in condizioni di essere rivenduti.

(2) Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione, i precedenti proprietari o gli aventi causa da essi, che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, devono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto di ufficiale giudiziario o di usciere all'espropriante; nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo devono effettuare il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.

(3) Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono rivolgersi al Presidente della Giunta regionale o provinciale perché con decreto dichiarino che i beni non servono più all'opera pubblica.

Art. 46. - (1) Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate su richiesta del proprietario in forza dell'art. 17 e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

(2) Quando l'intero fondo non fosse stato occupato per la esecuzione dell'opera pubblica, è sempre applicabile il disposto dell'art. 44.

Art. 47. - (1) Fatta l'espropriazione, se l'opera non sia eseguita o siano trascorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che dall'autorità giudiziaria competente venga pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e che siano loro restituiti i beni espropriati, mediante pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 44 della presente legge.

Art. 48. - (1) Se, dopo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, l'opera non viene eseguita nei termini di cui all'art. 8, per volontà del proponente e indipendentemente da cause di forza maggiore, i proprietari degli immobili compresi nel piano di esecuzione di cui all'art. 10 hanno diritto di chiedere al proponente il risarcimento degli eventuali danni.

CAPO VIII

Delle occupazioni temporanee dei fondi
per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari
all'esecuzione delle opere pubbliche

Art. 49. - (1) Gli imprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiale, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non possono essere occupati i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per proprio uso, anche in terreni non chiusi da muro, non possono essere espropriati se non nei casi previsti dall'art. 56.

Art. 50. - (1) La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Presidente della Giunta provinciale, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione, e della indennità dai medesimi offerta.

(2) Questa domanda deve essere comunicata ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione e di dichiarare espressamente se accettano le offerte indennità, le quali in caso di silenzio si considerano rifiutate.

(3) La notificazione deve essere eseguita a cura di colui il quale chiede l'occupazione temporanea: questi deve dare al Presidente della Giunta provinciale la prova dell'avvenuta notificazione.

Art. 51. - (1) Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Presidente della Giunta provinciale, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta e determina contemporaneamente la durata dell'occupazione.

Art. 52. - (1) Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi viene avvertito a mezzo del Sindaco del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 53. - (1) Nella perizia si espone lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità deve essere determinata avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione, e tenuto conto di tutte le altre circostanze valutabili.

Art. 54. - (1) Il Presidente della Giunta provinciale, vista la perizia, ordina il pagamento della somma determinata dal perito e autorizza l'occupazione temporanea.

(2) Nel caso in cui detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Presidente della Giunta provinciale ne ordina il deposito presso la Tesoreria provinciale e autorizza l'occupazione temporanea

(3) Contro la stima fatta dal perito è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini e modi stabiliti dall'art. 34.

Art. 55. - (1) Qualora l'imprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante la occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto di autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, resta sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

CAPO IX

Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza

Art. 56. - (1) Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i Presidenti delle Giunte provinciali possono ordinare, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procede con le stesse norme nel caso di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili.⁵

(2) Se poi l'urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il Presidente della Giunta provinciale ed attenderne provvedimenti, il Sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, con l'obbligo però di partecipare immediatamente al Presidente della Giunta provinciale la concessa autorizzazione.

⁵ Periodo introdotto dall'art. 1 della l.r. 14 maggio 1963, n. 16.

Art. 57. - (1) Il Presidente della Giunta provinciale, col decreto che autorizza l'occupazione, o con decreto successivo da notificassi ai proprietari dei beni occupati, stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

(2) Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se accettata, viene tosto soddisfatta. Qualora la medesima non sia accettata, il Presidente della Giunta provinciale ne ordina il deposito presso la Tesoreria provinciale.

(3) Quanto al modo e ai termini per fare l'offerta e l'accettazione, si devono osservare le disposizioni degli articoli 18 e seguenti.

(4) Entro 30 giorni dalla notificazione del decreto che contiene la determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea, i proprietari dei beni occupati possono ricorrere all'autorità giudiziaria; in difetto, l'indennità si considera definitivamente stabilita nella somma indicata nel decreto del Presidente della Giunta provinciale.

(5) Trascorsi due mesi dall'occupazione senza che sia stata determinata provvisoriamente l'indennità, i proprietari dei beni occupati hanno facoltà di ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria per la determinazione in giudizio della stessa.

Art. 58. - (1) Le occupazioni temporanee previste dall'art. 56 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo.

(2) Occorrendo di renderle definitive, si procede secondo le norme di cui agli articoli 10 e seguenti della presente legge, restando in tal caso sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea da determinarsi distintamente.

(3) Nel caso che l'occupazione sia poi resa definitiva, in luogo dell'indennità prevista dal precedente art. 57 al proprietario va corrisposto l'interesse legale sull'importo dell'indennità definitiva di espropriazione.

CAPO X

Disposizioni speciali in connessione
con il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 delle leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici

Art. 59. - (1) Per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, per le quali, a sensi dell'art. 9 della L.C. 26 febbraio 1948, n. 5, la concessione viene rilasciata dagli organi dello Stato, questa ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ferme restando le disposizioni della presente legge.

(2) Per le altre derivazioni ed opere di cui all'art. 33 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 il decreto di concessione da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

(3) La dichiarazione di pubblica utilità di cui ai due commi precedenti vale per tutti i lavori ed impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

(4) L'approvazione del progetto esecutivo che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 10 della presente legge equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 11 della stessa legge.

(5) L'Ufficio tecnico della Regione compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono l'offerta indennità o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, nonché l'elenco dei proprietari stessi. Il Presidente della Giunta regionale trasmetterà tali atti unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi. Per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni della presente legge.

(6) Nei casi di accertata urgenza ed indifferibilità di un'opera ed in quelli di cui all'art. 13 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione all'occupazione temporanea viene data dalla Giunta regionale per le grandi derivazioni e dalla Giunta provinciale per le piccole derivazioni; lo stato di consistenza è compilato dall'Ufficio tecnico della Regione rispettivamente della Provincia previo avviso agli interessati ed ha valore provvisorio agli effetti della determinazione delle indennità da depositare.

Art. 60. - (1) La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli artt. 115 e 116 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 viene fatta:

- a) per le linee che non si estendono oltre il territorio di una provincia, dal Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta;
- b) per le linee che si estendono sul territorio di entrambe le provincie ma non oltre il territorio della Regione, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

(2) Ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità, l'interessato deve, entro il termine prescritto nella dichiarazione stessa, presentare all'Ufficio tecnico della Provincia nei casi indicati

sub a) ed a quello della Regione nei casi indicati sub b) i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario provvedere a termini della presente legge.

(3) Per le condizioni alle quali tali piani devono soddisfare, nonché per l'ulteriore procedura, valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

(4) Agli effetti del modo e della misura nei quali sarà da prestarsi l'indennità in caso di imposizione di una servitù, valgono le disposizioni del Capo II del Tit. III del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(5) Le opere relative alle autorizzazioni delle linee di distribuzione di energia -possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della presente legge: per le linee di cui al primo comma, lett. a), del presente articolo, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche; per le linee di cui al primo comma, lett. b), del presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche⁶.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 14 maggio 1963, n. 16.

CAPO XI

Disposizioni speciali in connessione con l'impianto
di vie funicolari aeree e di ascensori di servizio pubblico
di interesse regionale

Art. 61. - (*omissis*)⁷

CAPO XII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 62. - (1) Gli atti delle espropriazioni, in corso al tempo della entrata in vigore della presente legge, continueranno ad essere regolati dalle vigenti leggi statali, qualora vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità.

(2) Se non sia stata ancora dichiarata la pubblica utilità, il procedimento per l'espropriazione sarà proseguito secondo le norme della presente legge.

(3) In ogni caso per la determinazione delle indennità, qualora il decreto di espropriazione sia pronunciato nel giorno della entrata in vigore della presente legge o successivamente, si applicano le disposizioni degli artt. 25 e 26 della presente legge.

(4) Qualora i lavori di esecuzione dell'opera pubblica siano ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 30 della legge stessa.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 21 l.r. 25/1971.

(1)⁸ Per l'espropriazione delle aree destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico, che sono contenute negli appositi piani predisposti da Comuni e Consorzi di Comuni limitrofi e approvati in base alle leggi provinciali in vigore nella Regione, le Province applicano, per delega della Regione, le norme dei commi seguenti.

(2) L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

(3) L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dal Presidente della Giunta provinciale competente nei modi previsti dall'articolo 13 della legge statale 15 gennaio 1885, n. 2892.⁹

(4) Il Presidente della Giunta provinciale competente comunica ai Sindaco l'indennità fissata.¹⁰

(5) In aggiunta all'indennità è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad un anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al due per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni effettuate nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazione di anno.¹¹

⁸ Questo insieme di commi è stato genericamente “aggiunto”, senza ulteriori specificazioni, alla presente legge dall'articolo unico della l.r. 23 luglio 1964, n. 25.

⁹ Comma così sostituito dall'articolo unico della l.r. 17 febbraio 1966, n. 5.

¹⁰ Comma aggiunto dall'articolo unico della l.r. 17 febbraio 1966, n. 5.

¹¹ Comma aggiunto dall'articolo unico della l.r. 17 febbraio 1966, n. 5.

(6) Il Presidente della Giunta provinciale competente comunica la richiesta di espropriazione e l'indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Presidente della Giunta provinciale comunicata all'ente che promuove l'espropriazione.

(7) Qualora nel termine indicato dal comma precedente non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Presidente della Giunta provinciale competente, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nel comma terzo, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

(8) Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso dell'espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.